

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

CIRCOLARE 16 settembre 2016.

Articolo 4, comma 6, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Pubblicità a mezzo stampa dei dati riguardanti i contratti di lavori, servizi e forniture.

A TUTTE LE STAZIONI APPALTANTI
DELLA REGIONE SICILIANA

A TUTTI GLI U.R.E.G.A.

A TUTTI I LIBERI CONSORZI DELLA REGIONE SICILIANA

A TUTTI I COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA

AGLI ENTI PUBBLICI SOTTOPOSTI A CONTROLLO E
VIGILANZA DELLA REGIONE SICILIANA

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA

ALLA SEGRETERIA GENERALE

AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEGLI
ASSESSORI REGIONALI

AI DIRIGENTI GENERALI DEI DIPARTIMENTI REGIONALI

AI DIRIGENTI RESPONSABILI DEGLI UFFICI SPECIALI

e, p.c. ALL'UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
DELLA REGIONE SICILIANA

L'articolo 4, comma 6, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a rendere noti i dati indicati dal comma 5, lettere a) e b), del medesimo articolo con le modalità previste "rispettivamente, dall'articolo 66, comma 7, e dall'articolo 122, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, per la pubblicità a mezzo stampa, a valere sui ribassi d'asta".

Le modalità di pubblicazione dei dati in questione (bandi, verbali di gara, soggetti invitati, importo aggiudicazione, etc.); in ambito regionale sono disciplinate dall'articolo 2 del D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13, il quale - tra l'altro - dispone che gli stessi siano pubblicati sui quotidiani con "cadenza quadrimestrale dalle stazioni appaltanti, raggruppando le informazioni relative a più appalti, mediante elenchi che ne riassumano succintamente gli elementi essenziali".

Come è noto, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ha abrogato il decreto legislativo n. 163/2006, riordinando ed apportando modifiche alla disciplina dei contratti pubblici, ivi inclusa quella inerente gli oneri di pubblicità e trasparenza che incombono sulle stazioni appaltanti, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 73, comma 4, del citato decreto legislativo, è prevista l'adozione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo codice di un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale sono "definiti gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e conoscibilità, anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata".

L'articolo 24 della legge regionale n. 8/2016 ha modificato l'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 12/2011, prevedendo l'applicazione nel territorio regionale delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n.

50/2016 a decorrere dalla sua entrata in vigore, “fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge”, ossia dalla legge regionale n. 12/2011.

Con il citato articolo 4, comma 6, della legge regionale n. 12/2011, il legislatore regionale ha, mediante espressa disposizione *ad hoc*, sancito un ulteriore ed autonomo obbligo di pubblicazione rispetto a quelli già previsti dal codice dei contratti pubblici, al fine di dare massima diffusione, anche mediante la stampa quotidiana, di altri ed ulteriori dati inerenti gli appalti pubblici rispetto a quanto previsto in ambito nazionale.

Preso atto che il vigente decreto legislativo n. 50/2016 predilige quale criterio di aggiudicazione degli appalti quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, considerato che la valutazione delle commissioni sull’offerta tecnica è discrezionale ed è prevalente sull’assegnazione del punteggio per la scelta del soggetto cui affidare l’appalto, si ritiene che la comunicazione a mezzo stampa sia rilevante per le finalità di pubblicità e trasparenza, affinché l’opinione pubblica possa essere informata sullo svolgimento e sugli esiti degli appalti pubblici.

Pertanto, nelle more dell’adozione del citato decreto ministeriale che effettuerà il riordino definitivo degli obblighi di pubblicazione, si ritiene opportuno che le stazioni appaltanti continuino ad effettuare le pubblicazioni trimestrali previste dall’articolo 4, comma 6, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, con le modalità stabilite dall’articolo 2 del D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e potrà essere consultata nel sito istituzionale della Regione siciliana, Assessorato delle infrastrutture e della mobilità - Dipartimento regionale tecnico.

L'Assessore: PISTORIO

(2016.37.2215)090